



### OSSERVATORIO SU DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 2/2014

#### 2. IL RICONOSCIMENTO DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO SECONDO UN PROVVEDIMENTO RECENTE DEL TRIBUNALE DI GROSSETO.

[Tribunale di Grosseto, ordinanza 3 – 9 aprile 2014, Giudice Ottati.](#)

##### 1. *Cenni introduttivi.*

Un recente provvedimento del Tribunale di Grosseto riapre una questione particolarmente dibattuta nell'ambito del rapporto tra le norme di diritto internazionale privato e la tutela dei diritti umani, costituita dal riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti in paesi la cui legge ne preveda la conclusione in altri paesi i quali, come l'Italia, non contemplino un tale istituto. La questione, come è noto, aveva già formato oggetto nel nostro paese di una precedente vicenda processuale per molti versi analoga, la quale aveva interessato il sistema giurisdizionale italiano nei tre gradi di giurisdizione, avendo in proposito concluso dapprima il Tribunale di Latina (decreto 10 giugno 2005, Presidente Rel. Coniglio, *X e Y c. Comune di Latina*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, p. 1095 ss.) per l'incompatibilità di un tale matrimonio con l'ordine pubblico italiano, dopodiché la Corte d'appello di Roma (decreto 13 luglio 2006, Presidente Pucci, Consigliere Rel. Montaldi, *G.A. e O.M. c. Sindaco del Comune di Latina e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina*, ivi, 2007, p. 426 ss.) per l'inesistenza del matrimonio stesso per difetto di un requisito essenziale dell'istituto, dato dalla diversità di sesso tra i coniugi, ed infine la Corte di cassazione (sez. I civ., sentenza 15 marzo 2012, n. 4184, *G.A. e O.M. c. Sindaco del Comune di Latina, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma*, ivi, 2012, p. 747 ss.) per la sua inefficacia per l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

##### 2. *La precedente presa di posizione della Corte di cassazione in materia, alla luce anche della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

Trattandosi, come nella fattispecie oggetto del provvedimento del Tribunale di Grosseto ora esaminato, di decidere in merito alla trascrivibilità nei registri dello stato civile italiani dell'atto di matrimonio formato all'estero conformemente alla legge del luogo di celebrazione da parte di due soggetti cittadini italiani dello stesso sesso, la Corte di cassazione, correggendo la motivazione adottata dalla Corte d'appello di Roma, aveva

ritenuto non trascrivibile tale atto dal momento che esso non era da considerarsi riconoscibile quale atto di matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano. In proposito, la Cassazione, correttamente interpretando il richiamo operato dall'art. 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alla legge nazionale dei nubendi come atto a ricomprendere tutte le condizioni per contrarre matrimonio che l'insieme delle fonti dell'ordinamento preso in considerazione prevede, si era richiamata all'interpretazione dell'art. 29 della Costituzione italiana data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010 (sent. 14 aprile 2010, n. 138, disponibile su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). In tale sentenza, la Corte costituzionale aveva affermato che il diritto di contrarre matrimonio contemplato dalla ricordata norma della Costituzione si riferisce unicamente a persone di sesso diverso, conformemente all'interpretazione sistematica delle disposizioni concernenti il matrimonio nell'ordinamento italiano, le quali nel loro insieme presuppongono l'alterità di sesso dei coniugi come elemento identificativo dell'istituto matrimoniale come conosciuto dall'ordinamento italiano.

Pur rimanendo ferma su tale conclusione, la Cassazione nella sentenza n. 4184 del 2012, nell'ambito di un'ampia, articolata e non sempre del tutto lineare motivazione, traeva dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale delle aperture significative nel senso della meritevolezza della previsione di una qualche forma di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso alla stregua di una «formazione sociale» all'interno della quale si svolge la personalità dell'individuo, secondo la formulazione contenuta nell'art. 2 della Costituzione. Nondimeno, la Suprema corte non si è spinta oltre i limiti nei quali si era mantenuta la Corte costituzionale, ribadendo che dalla norma dell'art. 2 della Costituzione non potesse desumersi il riconoscimento di un diritto al matrimonio in capo a persone dello stesso sesso, né potesse dedursi un vincolo per il legislatore a prevedere un tale diritto come esclusiva forma nella quale potesse ricevere tutela l'unione omosessuale. A titolo esemplificativo delle forme di tutela che il legislatore potrebbe riservarsi di apprestare alle unioni tra persone dello stesso sesso la Cassazione ha fatto riferimento alle tutele apprestate al convivente *more uxorio* dalla stessa Corte costituzionale, la quale, in due pronunce richiamate dalla stessa sentenza n. 138 del 2010, aveva esteso a quest'ultimo il diritto di succedere nel contratto di locazione stipulato dal defunto (Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 404, su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) e aveva ricompreso la cessazione della convivenza tra le cause di successione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ammettendola quale presupposto della voltura dell'assegnazione a favore del convivente affidatario della prole (Corte costituzionale, sentenza 12 dicembre 1989, n. 559, *ivi*).

La Cassazione, dopo aver escluso la rilevanza in proposito dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sotto il profilo della sua inapplicabilità in relazione a questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione europea e in ogni caso del rinvio incondizionato che la norma della Carta effettua alle legislazioni nazionali, aveva tratto ulteriore argomento a sostegno della propria conclusione dall'interpretazione dell'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010, su ricorso n. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, disponibile su [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), spec. punti 54-64). In tale sentenza, la Corte europea era giunta all'importante affermazione per la quale, a discapito del tenore letterale della norma, il diritto fondamentale di sposarsi e di fondare una famiglia che essa garantisce non deve più intendersi come esclusivamente riferito a coppie di sesso diverso (sent. cit., punto 61 della motivazione). Ciò nondimeno, la

Corte era rimasta ferma nel rimettere alle leggi nazionali dei singoli Stati parte della Convenzione europea la scelta di autorizzare ovvero di vietare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, osservando che il matrimonio presenta delle connotazioni sociali e culturali profondamente radicate e suscettibili di differire sensibilmente da una società nazionale a un'altra, con la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto sostituirsi ai legislatori nazionali nel compimento di una valutazione che questi ultimi erano in una posizione migliore per poter compiere (ivi, punto 62).

La Suprema corte, a ben rilevare, ha teso a dare una lettura estensiva di questa in definitiva piuttosto conservatrice pronuncia della Corte europea, concludendo nel senso che se da una parte è certo che allo stato secondo la legge italiana i componenti di una coppia omosessuale non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né a veder trascritto in Italia un matrimonio che abbiano contratto all'estero, dall'altra il diritto, affermato dalla stessa Corte europea (sent. cit., punti 96-110) a vedersi riconosciuta una forma di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea debba implicare il diritto della coppia stessa ad invocare, con riferimento a specifiche situazioni, una tutela omogenea rispetto a quella prevista dalla legge per le coppie coniugate. Nella parte conclusiva dell'ampia e articolata motivazione della propria sentenza la Cassazione ha compiuto un passo ulteriore anche sotto l'altro profilo, in ordine al quale era sembrata nel precedente svolgimento della motivazione avere raggiunto una conclusione ferma ed in linea con la posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana nella ricordata sentenza n. 138 del 2010.

La Cassazione infatti, in un passo che a dire il vero non si segnala per il pregio della chiarezza, trae alimento dall'affermazione compiuta dalla Corte europea nella sentenza *Schalk e Kopf* nel senso che il diritto di sposarsi come previsto dall'art. 12 della Convenzione europea non debba più intendersi in tutte le circostanze come limitato alle sole coppie tra persone di sesso diverso per affermare che la differenza di sesso tra i nubendi non possa più considerarsi costituire un presupposto indispensabile e di carattere “naturalistico” della stessa “esistenza” del matrimonio (v. in particolare il punto 3.3.4 della motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 4184/2012, cit.). Dovendo questa affermazione potenzialmente dirompente essere riconciliata con il precedente svolgimento della motivazione della Cassazione, ivi incluso il passo in cui, nell'esaminare la ricordata sentenza della Corte europea, la Cassazione stessa ha sottolineato come l'affermazione della Corte europea sia fatta con riserva delle scelte di diritto positivo che i singoli legislatori nazionali vorranno compiere, il non felice passo conclusivo della sentenza della Suprema corte deve con ogni verosimiglianza leggersi nel senso che l'aver fatto venir meno il carattere intrinseco e naturalistico del presupposto della diversità di sesso tra i nubendi nell'ordinamento italiano, generosamente attribuito dalla Cassazione al *dictum* della Corte europea, non possa comportare, in assenza di un intervento del legislatore italiano, *sic et simpliciter* l'estensione dell'istituto matrimoniale alle coppie tra persone dello stesso sesso, come invece, equivocando, il Tribunale di Grosseto sembra aver voluto ritenere.

### 3. La motivazione del provvedimento del Tribunale di Grosseto. Profili di criticità.

Il provvedimento del Tribunale di Grosseto appare infatti prendere le mosse da una lettura superficiale ed incompleta tanto della sentenza della Cassazione appena richiamata quanto della stessa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al caso *Schalk e Kopf* che pure espressamente richiama. Infatti, nel richiamarsi a quanto affermato dalla

Suprema Corte nel senso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia più da considerarsi inesistente per l'ordinamento italiano, afferma che alla luce di quanto osservato dalla Cassazione esso nemmeno sarebbe da considerarsi contrario al relativo ordine pubblico (ordinanza cit., punto 2 della motivazione). Nel compiere tale affermazione il Tribunale omette di prendere in considerazione il dato fondamentale, chiaramente ribadito dalla Corte europea e confermato dalla stessa Cassazione, per il quale la possibilità astratta di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso che la citata pronuncia della Corte europea dischiude resta in ogni caso rimessa quanto alla sua attuazione a livello di diritto positivo alla valutazione discrezionale del legislatore nazionale. Il Tribunale di Grosseto, dando prova di un approccio massimalista così come di una ricostruzione scarsamente rigorosa del quadro giuridico pertinente, nell'omettere di prendere in considerazione tale elemento fondamentale tende a dare immediata valenza precettiva al *dictum* di principio della Corte europea come recepito dalla Corte di cassazione, superando del tutto l'ostacolo – che nella pronuncia della Suprema Corte chiaramente permane – all'attribuzione di effetti al matrimonio omosessuale nell'ordinamento italiano, insito nell'assenza sino a questo momento di alcuna presa di posizione del legislatore italiano nel senso di voler ammettere nell'ordinamento dello Stato tale tipo di matrimonio ovvero, come espressamente contemplato dalla Corte europea nella sentenza richiamata, di voler dare altra forma di tutela alle unioni tra persone dello stesso sesso nei limiti posti dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea così come ricostruiti dalla Corte stessa con riferimento alla legge austriaca che si era mossa in quest'ultimo senso e come contemplato dalla stessa Corte costituzionale italiana nella già ricordata sentenza n. 138 del 2010 (sent. cit., punto 8 della motivazione).

A tale vizio che si potrebbe definire originario, in quanto tale da condizionare tutto l'*iter* logico della motivazione basato sulla asserita non contrarietà all'ordine pubblico italiano del matrimonio tra persone dello stesso sesso, fino alla decisione infine adottata dal Tribunale di Grosseto di ordinare all'ufficiale dello stato civile del relativo Comune di trascrivere tal quale l'atto formato a New York in tali circostanze soggettive quasi fosse idoneo a produrre effetti corrispondenti ad un atto di matrimonio secondo l'ordinamento italiano, si aggiungono ulteriori equivoci nei quali il giudicante incorre. Tra questi, appare scarsamente pertinente il riferimento che l'ordinanza compie, tra le disposizioni ritenute integrare il quadro normativo pertinente (cfr. punto 3 della motivazione), all'art. 65 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale, nel disciplinare il riconoscimento di «provvedimenti» i quali siano «pronunciati» da un'autorità straniera e nel contemplare tra i requisiti del riconoscimento stesso il rispetto dei diritti essenziali della difesa non si può prestare ad applicarsi al riconoscimento di atti sprovvisti di alcuna valenza decisoria come lo sono gli atti dello stato civile (v. per tutti, in ordine alla natura dei provvedimenti presi in considerazione dalla norma dell'art. 65 quali atti formalmente giurisdizionali, P. PICONE, *Sentenze straniere e norme italiane di conflitto*, in *Riv. dir. int.*, 1997, p. 913 ss., spec. p. 919 ss.).

Ma l'incongruenza appena rilevata, e presente del resto nella stessa sentenza n. 4184 del 2012 della Corte di cassazione dalla quale appare acriticamente desunta, non è certo la più grave nella quale il Tribunale di Grosseto sia incorso. Il Tribunale infatti, dopo aver rilevato che le norme di cui agli articoli da 84 a 88 del codice civile, il cui rispetto è imposto ai cittadini italiani che intendano contrarre matrimonio all'estero per effetto dell'art. 115 dello stesso codice, non contengono alcun riferimento espresso al sesso dei nubendi, arbitrariamente restringe a queste sole norme la portata del richiamo che l'art. 27 della legge

di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato compie alla legge nazionale dei nubendi, che, nella specie, era costituita per entrambi dalla legge italiana, al fine della determinazione del presupposto della capacità delle parti di contrarre matrimonio e delle altre condizioni sostanziali rilevanti (cfr. punto 4 della motivazione, *sub c*). Nel fare ciò, tra l'altro, il Tribunale di Grosseto ha espressamente disatteso l'indicazione interpretativa fornita dalla Corte di cassazione nella pronuncia da esso stesso richiamata, nel senso della necessità di procedere ad un'interpretazione sistematica dei requisiti dettati dall'insieme delle norme pertinenti dell'ordinamento italiano, dalle quali emerge inequivocabilmente la rilevanza della diversità di sesso dei nubendi quale presupposto implicito dell'istituto matrimoniale (cfr. in particolare il punto 3.1 della motivazione della sentenza della Corte di cassazione citata, come pure le conclusioni di segno corrispondente raggiunte dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 138 del 2010, punto 9 della motivazione).

Ma il punto che pare maggiormente carente della motivazione del provvedimento del Tribunale di Grosseto è l'ultimo, nel quale il Tribunale dà ulteriore riprova di un approccio massimalista e sommario relativamente ad una questione che presenta invece notevole delicatezza e complessità, come dimostrato, ove ve ne fosse stato bisogno, dall'articolazione all'opposto estremamente ampia ed analitica della motivazione della sentenza della Corte di cassazione alla quale pure il Tribunale di Grosseto si rifà dimostrando tuttavia di non aver saputo coglierne propriamente i termini. Il Tribunale, infatti, perviene alla conclusione che nulla osti alla trascrizione nei registri italiani dello stato civile di un matrimonio concluso all'estero tra due persone dello stesso sesso, dapprima semplicemente postulando che tale matrimonio sia produttivo in quanto tale di effetti giuridici nello Stato in cui è stato contratto, senza ritenere di dover intraprendere alcuna indagine circa la effettiva sussistenza di tale presupposto. Qualche dubbio avrebbe potuto essere invero avanzato in proposito alla luce, tra l'altro, della verosimile assenza di alcun collegamento effettivo dei nubendi con lo Stato di celebrazione, la cui individuazione appare sulla base delle circostanze della fattispecie essere stata dettata appositamente dall'intento di beneficiare di un'opportunità che in base alla legge nazionale comune dei nubendi applicabile ai sensi delle norme di diritto internazionale privato del foro non sarebbe sussistita, con ciò evidenziandosi, come già rilevato dai primi commentatori dell'ordinanza (G. BIAGIONI, E. DI NAPOLI, *Il provvedimento del Tribunale di Grosseto sul riconoscimento dei matrimoni same-sex: prime riflessioni*, su <http://www.sidisil.org/sidiblog/?p=854>, p. 3) un sufficientemente chiaro intento di *fraus legis*.

Ancor meno convincente è poi, in quanto basato, come già rilevato, su di una lettura incompleta dell'interpretazione del quadro complessivo delle norme pertinenti data – non senza, è pur doveroso concedere, qualche eccessiva complessità e ridondanza che poco ha giovato alla chiarezza – dalla Corte di cassazione nella più volte evocata sentenza n. 4184/2012, l'ulteriore assunto sul quale il Tribunale di Grosseto fonda il proprio provvedimento, vale a dire la supposta assenza di contrarietà del matrimonio omosessuale all'ordine pubblico italiano. In proposito, merita ritornare su quanto già si è rilevato con riferimento al presupposto di partenza della motivazione dell'ordinanza in esame, per chiarire più nettamente che non può certo assumersi che l'assenza di contrarietà di un tale matrimonio all'ordine pubblico italiano possa considerarsi, come afferma il Tribunale di Grosseto, implicitamente affermata dalla Corte di cassazione nella parte in cui richiama il superamento di principio operato dalla Corte europea dei diritti umani del presupposto dell'alterità di sesso dei nubendi nell'interpretazione dell'art. 12 della Convenzione europea. Ciò posto che, come si è già rilevato, la Corte europea lascia espressamente sussistere in

proposito la diversità delle scelte dei legislatori nazionali, profilo di cui è dato atto, del resto, dalla stessa Corte di cassazione nella motivazione della propria sentenza. Piuttosto, se si segue l'intero *iter* processuale della vicenda conclusasi con la sentenza della Suprema Corte richiamata dallo stesso Tribunale di Grosseto, deve osservarsi che la contrarietà di siffatto matrimonio all'ordine pubblico italiano, affermata in primo grado dal Tribunale di Latina, era stata in realtà sostituita da una *reformatio in peius* da parte della Corte d'appello di Roma, la quale, enfatizzando la rilevanza del presupposto dell'alterità di sesso dei nubendi, aveva fatto ricorso in proposito alla categoria giuridica dell'inesistenza, per poi venire sostanzialmente ripristinata dalla Corte di cassazione. Quest'ultima, infatti, ritenendo non più sussistenti, principalmente alla luce dell'evoluzione dell'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento alla disposizione dell'art. 12 della Convenzione europea, i presupposti per il ricorso alla categoria dell'inesistenza, nel sostituire tale categoria con quella dell'inidoneità dell'istituto in esame a produrre effetti per l'ordinamento italiano ha sostanzialmente ripristinato, pur senza espressamente ricorrere al concetto di ordine pubblico, la valutazione che era stata operata in tal senso dal giudice di primo grado, dal momento che, in definitiva, l'inidoneità a produrre effetti per l'ordinamento del foro è precisamente la situazione giuridica nella quale versano, secondo le categorie giuridiche proprie del diritto internazionale privato, gli atti o le sottostanti situazioni giuridiche costituite all'estero incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato del foro.

Né, del resto, per quanto già rilevato, un superamento di tale contrarietà potrebbe essere visto, secondo l'insoddisfacente argomentazione sommariamente adottata dal Tribunale di Grosseto, nella più volte richiamata affermazione di principio contenuta nella sentenza *Schalk e Kopf* della Corte europea dei diritti dell'uomo, dal momento che questa, nel lasciar sussistere la piena discrezionalità dei legislatori nazionali di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso ovvero, in alternativa, di prevedere una forma di tutela distinta delle unioni tra queste nel rispetto degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea, lascia anche sussistere la coesistenza di diverse concezioni nazionali dell'ordine pubblico nella materia considerata, posto che questa, come espressamente riconosciuto dalla Corte europea, presenta delle connotazioni sociali e culturali profondamente radicate e suscettibili di differire sensibilmente da una società all'altra (sentenza 24 giugno 2010, cit., punto 62 della motivazione), connotazioni che appaiono senz'altro riconducibili al novero dei principi fondamentali e caratterizzanti il modo di essere dell'ordinamento dello Stato in un dato momento storico, che integrano la nozione di ordine pubblico quale tradizionalmente conosciuta nel diritto internazionale privato (v., per un quadro generale, G. CONTALDI, *Ordine pubblico*, in R. BARATTA (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Milano, 2010, p. 273 ss.).

#### *4.1 matrimoni tra persone dello stesso sesso, le unioni registrate e il diritto internazionale privato dell'Unione europea.*

Il recente provvedimento del Tribunale di Grosseto sul quale ci si è soffermati offre l'occasione per alcune brevi considerazioni di carattere più generale, concernenti lo stato di relativa incompletezza della disciplina della materia considerata nell'ordinamento italiano. Infatti, se da una parte ci sembra di dover confermare che, fino ad un'eventuale scelta legislativa espressa in senso innovativo, debba restare ferma la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di cassazione nella sentenza n. 4184/2012 nel senso della inidoneità di

un matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre effetti come tale nell'ordinamento italiano, dall'altra parte deve essere rilevato che nel nostro ordinamento si è certamente in presenza di una lacuna legislativa per quanto attiene alle unioni registrate. In proposito, deve sottolinearsi, infatti, che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella più volte richiamata sentenza *Schalk e Kopf*, se da una parte ha lasciato impregiudicata la libertà degli Stati contraenti di prevedere o meno il matrimonio quale forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (sent. cit., punto 62), dall'altra ha altrettanto chiaramente previsto, nella seconda parte della motivazione della propria decisione, un obbligo di carattere positivo per gli Stati contraenti, nel senso di dovere in ogni caso prevedere una qualche forma di tutela per tali unioni, in quanto rientranti nel concetto di «vita familiare» di cui all'art. 8 della Convenzione europea (ivi, punto 94).

Né, del resto, ci sembra che la lacuna rilevata a quest'ultimo riguardo possa essere superata attraverso l'intervento delle istituzioni dell'Unione europea. Fermo restando che, allo stato, le competenze di quest'ultima nel settore del diritto di famiglia, oltre ad essere sottoposte ad un regime procedurale di adozione degli atti più rigoroso e tale da poter essere facilmente paralizzato salvo il ricorso all'*extrema ratio* della cooperazione rafforzata, sono limitate all'unificazione della sola disciplina internazionalprivatistica pur nelle varie componenti di cui questa si compone e non si estendono al piano delle norme materiali, ci sembra di dover constatare che la diversità a volte marcata tra gli approcci propri dei singoli Stati membri sul piano sostanziale costituisce inevitabilmente un ostacolo sensibile anche al raggiungimento di soluzioni condivise sul piano internazionalprivatistico. Non si può fare a meno di constatare, infatti, come stia procedendo lentamente l'*iter* legislativo della proposta presentata dalla Commissione europea per l'adozione di un regolamento che rechi una disciplina comune in materia di competenza giurisdizionale, di legge applicabile e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (doc. COM(2011) 127 def., del 16 marzo 2011, 2011/0060 (CNS)), la quale, pur essendo riferita alle unioni tanto omosessuali quanto eterosessuali ed essendo limitata al solo profilo degli effetti patrimoniali, risente inevitabilmente dell'assenza di un sufficiente *background* comune in materia tra gli Stati membri (in base ad informazioni reperibili sul sito della Commissione europea [http://ec.europa.eu/prelex/detail\\_dossier\\_real.cfm?CL=it&DosId=200266#1210604](http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=200266#1210604), a seguito della presentazione del parere del Parlamento europeo con emendamenti avvenuta il 10 settembre 2013 e della comunicazione con la quale la Commissione ha preso posizione in proposito, non si sono avuti ulteriori passi da parte del Consiglio, che dovrà deliberare all'unanimità – eccettuati gli Stati membri non partecipanti, Danimarca, Regno Unito e Irlanda – secondo la procedura legislativa speciale di cui all'art. 81, par. 3 TFUE).

Prova di analogia prudenza nell'intervenire in una materia nella quale è ancora marcata la divergenza nelle concezioni proprie dei singoli Stati membri è da rinvenirsi del resto anche nella relativamente più recente proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento volto a promuovere la libera circolazione dei cittadini e delle imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici all'interno dell'Unione europea (doc. COM(2013) 228 def., del 24 aprile 2013, 2013/0119 (COD)), la quale, pur riguardando anche gli atti dello stato civile, persegue, mediante il ricorso a moduli standard multilingue, la semplificazione della mera accettazione dei documenti pubblici nella loro valenza certificativa, escludendo, come chiaramente indicato dall'art. 2 della proposta, ogni questione relativa al riconoscimento del contenuto dei documenti stessi (v. per alcune osservazioni E. DI NAPOLI, *La circolazione degli atti pubblici in Europa e i confini del diritto*

*internazionale privato dell'Unione*, su <http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=397>). Per quanto specificamente concerne la problematica sulla quale ci si è soffermati in questa sede, la neutralità della proposta in ordine al riconoscimento da parte degli Stati membri del matrimonio tra persone dello stesso sesso è sottolineata chiaramente dal modulo *standard* relativo al matrimonio contenuto nell'allegato III alla proposta stessa, nel quale, se da una parte i coniugi sono indicati in maniera neutra come coniuge «A» e «B», dall'altra nel modulo stesso è inserita ben visibilmente un'avvertenza che precisa che l'uso del modulo fa salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di matrimonio (doc. COM(2013) 228 def., cit., p. 31), così come un'analogha avvertenza figura, del resto, nel modulo di cui all'allegato IV alla proposta stessa relativamente alle unioni registrate (ivi, p. 35).

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI